

Bruxelles, 8 marzo 2021
(OR. en)

6754/21

Fascicolo interistituzionale:
2020/0242(NLE)

SCH-EVAL 37
MIGR 50
COMIX 126

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	6269/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata mediante procedura scritta il 4 marzo 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovacchia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4200 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE¹, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4 e 7.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Slovacchia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Repubblica slovacca è invitata a

1. attestare in tutte le decisioni di rimpatrio emesse ai cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen per raggiungere un determinato paese terzo, in conformità dell'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per garantire che, qualora il paese terzo di rimpatrio non sia stato specificato nella decisione di rimpatrio a causa dell'impossibilità di identificarlo conformemente al diritto nazionale o alla prassi giuridica nazionale, sia rispettato il principio di non respingimento;
2. adottare misure immediate per garantire che, al fine di determinare nei singoli casi il rischio di fuga di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, siano utilizzati soltanto i criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2008/115/CE;

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

3. prima di emettere una decisione di rimpatrio, garantire che le procedure applicate ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Slovacchia è irregolare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro siano conformi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di ritornare immediatamente in tale Stato membro;
4. adottare misure per garantire che le decisioni di rimpatrio che non concedono un periodo per la partenza volontaria siano corredate sistematicamente di un divieto d'ingresso, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
5. garantire che la valutazione dell'interesse superiore del bambino, condotta in virtù dell'articolo 5, lettera a), e dell'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE relativamente ai minori non accompagnati il cui soggiorno è irregolare, consideri sistematicamente, sulla base di una valutazione individuale delle esigenze del minore interessato, se il rimpatrio sia nel suo interesse superiore; nei casi in cui la valutazione individuale conclude che il rimpatrio è nell'interesse superiore del minore, garantire che sia emessa una decisione di rimpatrio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva;
6. modificare la legislazione nazionale per garantire che i periodi di trattenimento prolungati, in particolare quelli di durata superiore a 3 mesi, siano sottoposti d'ufficio al controllo giudiziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, al fine di verificare la permanenza delle condizioni di trattenimento;
7. adottare misure per rafforzare l'indipendenza del sistema slovacco di monitoraggio dei rimpatri forzati, istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, dall'Ufficio di polizia per gli stranieri e le frontiere; garantire la sostenibilità del sistema assicurando finanziamenti stabili, puntuali e sufficienti; adottare misure volte a garantire che gli osservatori del rimpatrio forzato ricevano una formazione adeguata sulle tecniche di monitoraggio e di scorta; mettere a disposizione dei portatori di interessi le relazioni delle operazioni di rimpatrio forzato sottoposte a monitoraggio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente